

STATUTO
della
FONDAZIONE BOLLE DI MAGADINO

Art. 1

Denominazione

La “Fondazione Bolle di Magadino” è una fondazione a norma degli articoli 80 ss. Codice Civile Svizzero, iscritta a registro di commercio di Magadino, con sede a Magadino.

Art. 2

Scopo

La fondazione ha per scopo la salvaguardia del paesaggio generalmente noto come “Bolle di Magadino” (zona delle foci del Ticino e della Verzasca, definita dall’ordinazione per la protezione delle Bolle di Magadino 28.5.1974 e dall’oggetto 3.85 del CPM) e del relativo ecosistema; il promovimento di ogni misura atta alla conservazione di quel territorio, segnatamente con provvedimenti di risanamento allo scopo di eliminare gl’interventi che l’hanno compromesso; e di ogni provvedimento allo scopo di evitare una futura compromissione in particolare mediante una pianificazione particolareggiata di tutela: la promozione di studi scientifici attinenti al territorio e degli interessi educativi ad esso connessi nei limiti compatibili con la sua salvaguardia.

Per le suddette finalità, la fondazione si propone di comperare, con mezzi dei fondatori e propri, quelle parti del territorio il cui acquisto appare necessario o opportuno per il miglior conseguimento degli scopi della fondazione.

Art. 3

Collaborazione con le autorità

La fondazione agisce in collaborazione con qli orqani federali e cantonali, avuto riguardo alla legislazione federale e cantonale che regola materia in particolare alla citata ordinanza cantonale per la protezione delle Bolle di Magadino.

Art. 4

Mezzi

Il capitale di dotazione della fondazione è di fr. 100’000.-- (centomila), che è messo a disposizione dai fondatori nelle seguenti proporzioni: Confederazione, 45%; Cantone, 35%; Pro Natura (Lega svizzera per la protezione della natura) e WWF Svizzera, congiuntamente, 20%.

Il patrimonio della fondazione sarà inoltre alimentato dai legati, donazioni, contributi e raccolte di fondi a livello nazionale, cantonale e regionale, da cessioni gratuite di terreni e di altri beni e prestazioni utili per il conseguimento degli scopi della fondazione.

Il patrimonio va investito con criteri prudenziali.

Art. 5

Organizzazione

Gli organi della fondazione sono:

- a) il consiglio di fondazione;
- b) l'ufficio di revisione.

Art. 6

Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione è composto di sette membri, designati come segue:

- a) due membri designati dalla Confederazione e, per essa, dal Dipartimento federale dell'interno;
- b) due membri designati dal Canton Ticino e, per esso, dal Consiglio di Stato;
- c) un membro è designato dalla Lega svizzera per la protezione della natura;
- d) un membro è designato dal World Wildlife Fund, Svizzera;
- e) il settimo membro è designato dalla Sezione cantonale dei beni monumentali e ambientali.

Il consiglio di fondazione si costituisce da sé. Esso nomina un presidente, un vice-presidente, un segretario-cassiere.

La fondazione Bolle di Magadino è vincolata dalla firma a due del presidente o del vicepresidente con quella di un altro membro del consiglio di fondazione o del responsabile scientifico.

Il consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno oppure quando tre membri dello stesso ne facciano richiesta scritta al presidente. A giudizio del presidente, alla riunione del consiglio di fondazione può essere invitato il Capo dell'Ufficio cantonale per la protezione della natura. Esso ha la facoltà di partecipare alla discussione; il diritto di voto compete tuttavia ai soli membri del consiglio di fondazione. Il consiglio di fondazione può deliberare se almeno 5 membri sono presenti.

Art. 7

Compiti

Oltre ai compiti che attengono al conseguimento dello scopo della fondazione, al consiglio di fondazione competono:

- a) l'acquisizione di terreni della zona delle Bolle di Magadino;
- b) l'allestimento di un rapporto annuale sull'attività della fondazione, che dovrà essere trasmesso ai fondatori;
- c) il conferimento di mandati particolari, compresa la designazione di eventuali periti;
- d) l'elaborazione di un eventuale regolamento dell'attività della fondazione;
- e) nomina di un revisore.

Art. 8

Modificazione dell'atto di fondazione: scioglimento della fondazione

La modificazione dell'atto di fondazione è possibile soltanto a norma degli articoli 85, 86 CCS.

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio compete ai fondatori, proporzionalmente ai loro contributi, salvo diverse destinazioni in conformità di decisione del consiglio di fondazione.

Bellinzona, 10 ottobre 1975

Modifiche: 17 luglio 1991, 19 ottobre 1994 e il 16 settembre 1997.